

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	11
Missioni vevolevoli nella seduta del 20 gennaio 2005	3	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	23
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Interpellanze urgenti	25
Procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	(Sezione 1 – Individuazione del sito per il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi) .	25
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 – Problemi occupazionali presso l'azienda Kidco <i>service</i> di Avezzano)	26
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 3 – Rischi per la salute connessi alla presenza di sostanze chimiche in alcuni prodotti profumati)	28
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	6	(Sezione 4 – Trasferimento del dirigente del Centro servizi amministrativi di Siracusa)	29
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 – Realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica della cava in località Tora del comune di Montesarchio - Benevento)	30
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	6	(Sezione 6 – Iniziative per modificare la normativa vigente in materia di occupazione e lavoro, al fine di evitare discriminazioni per le donne)	31
Disegno di legge di conversione n. 5463	7		
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7		
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Misure a favore degli imprenditori tenuti alla restituzione delle somme ottenute a titolo di sgravio in virtù delle agevolazioni concesse dalla legge per l'assunzione di personale con contratti di formazione e lavoro tra il 1997 e il 2000)	32	(Sezione 2 – Misure volte a promuovere il settore turistico ed il sistema produttivo italiano nonché a garantire maggior tutela al <i>made in Italy</i>)	37
(Sezione 8 – Presunte violazioni di legge nella gestione del comune di Afragola) ...	32	(Sezione 3 – Misure per superare la crisi industriale ed occupazionale del Paese) ..	38
(Sezione 9 – Iniziative per garantire il regolare svolgimento delle elezioni regionali, con particolare riferimento alla data delle consultazioni elettorali)	34	(Sezione 4 – Iniziative a favore dei lavoratori provenienti dalle zone del sud-est asiatico colpite dal maremoto)	38
(Sezione 10 – Recenti trasferimenti di diversi responsabili delle sovrintendenze al patrimonio storico-artistico e demoantropologico)	35	(Sezione 5 – Iniziative per superare la sperequazione fiscale e di spesa pubblica esistente nel Paese)	39
Interrogazioni a risposta immediata	36	(Sezione 6 – Indirizzi e risorse per garantire adeguati livelli di sicurezza della linea ferroviaria italiana)	40
(Sezione 1 – Tratti salienti dell'accordo firmato dal Consiglio europeo sul processo di adesione della Turchia all'Unione europea) .	36	(Sezione 7 – Interventi per garantire la sicurezza dei cittadini)	41
		(Sezione 8 – Iniziative volte ad ottenere un'applicazione meno rigida dei vincoli imposti dal Trattato di Maastricht)	42

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 20 gennaio 2005.**

Albonetti, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duca, Fini, Fiori, Foti, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Nicotra, Pecoraro, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosato, Rosso, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tagliatela, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duca, Fini, Fiori, Foti, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa,

Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Nicotra, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosato, Rosso, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tagliatela, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trupia, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 gennaio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BIMBI: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (5540);

CÈ: « Norme in materia di polizia locale » (5541);

POLLEDRI e DIDONÈ: « Disciplina delle attività professionali grafiche e fotografiche » (5542);

LUCCHESI: « Disposizioni in materia di accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra » (5543);

ONNIS ed altri: « Modifiche all'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, e abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu » (5544).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 19 gennaio 2005 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003 » (5545);

dai ministri degli affari esteri, delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 » (5546).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 19 gennaio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2516 — « Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3744-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CAPITELLI ed altri: « Disposizioni per garantire l'autonomia professionale della dirigenza scolastica » (5502) *Parere della VII Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

S. 2516. — « Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3744-B) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

PERROTTA: « Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui » (5509) *Parere delle Commissioni I e VII;*

PERROTTA: « Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale » (5511) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

LETTIERI e BENVENUTO: « Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa e di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura » (5446) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in materia di agenti di cambio » (5520) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

COLASIO: « Concessione di un contributo all'Accademia di studi italo-tedeschi di Merano » (4754) *Parere delle Commissioni I e V;*

PERROTTA: « Interventi in favore delle università e degli istituti superiori non statali » (5512) *Parere delle Commissioni I e V.*

Annuncio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

In data 15 gennaio 2005 — ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 — dal tribunale di Roma, prima sezione penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (n. 49621/02 RGNR) a carico del deputato Vittorio Sgarbi, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Roma sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 14).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 14 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti la deliberazione n. 1/2005/G, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 dicembre 2004, con la quale la sezione centrale ha approvato la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2005.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere del 24 novembre 2004, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: LION ed altri n. 9/1707/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 2002, Giovanni BIANCHI n. 9/1707/10 e CAMO n. 9/1707/15, accolti in parte dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure relative all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: BANTI ed altri n. 9/4963/1, MOTTA ed altri n. 9/4963/2 e BATTAGLIA ed altri n. 9/4963/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 giugno 2004, concernenti misure per il potenziamento della rete infrastrutturale di Parma.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la relazione annuale sull'andamento del trasporto su strada relativa-

mente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione ed agli effetti della liberalizzazione (doc. CLXXXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 2 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MONGIELLO ed altri n. 9/4553/5, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente le provvidenze economiche in favore dei familiari delle vittime di attentati terroristici all'estero.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate nell'ambito della procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, in ordine alle proposte di legge Mazzocchi « Dispo-

sizioni a tutela dei consumatori in materia di regolamentazione nel settore dei materiali gemmologici in commercio » (4814) e Zanettin ed altri: « Disposizioni per il monitoraggio dell'umidità dei cereali » (2352).

I predetti documenti sono trasmessi alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 18 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità stessa in merito al disegno di legge, recante la disciplina dei servizi sostituivi di mensa aziendale.

Questo documento è stato trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA COESISTENZA TRA LE FORME DI AGRICOLTURA TRANSGENICA, CONVENZIONALE E BIOLOGICA (5463)

(A.C. 5463 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Finalità).

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e speri-

mentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).

ARTICOLO 2.

(Salvaguardia del principio di coesistenza).

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le ca-

ratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

ARTICOLO 3.

(Applicazione delle misure di coesistenza).

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

ARTICOLO 4.

(Piani di coesistenza).

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le

condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.

ARTICOLO 5.

(Responsabilità).

1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse.

2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui

all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

ARTICOLO 6.

(Sanzioni).

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

ARTICOLO 7.

(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il « Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche ».

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.

3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio.

4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 8.

(Norme transitorie).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

ARTICOLO 9.

(Norma finanziaria).

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5463 – Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

al comma 1, dopo la parola: « sperimentazione » sono inserite le seguenti: « autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, » e dopo la parola: « economica, » sono inserite le seguenti: « il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale ».

All'articolo 2:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette »;

al comma 3, dopo la parola: « assicurare » sono inserite le seguenti: « agli agricoltori, agli operatori della filiera ed » e le

parole: « transgenici e non transgenici » sono sostituite dalle seguenti: « convenzionali, biologici e transgenici ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « transgeniche e non transgeniche, » sono sostituite dalle seguenti: « transgeniche, biologiche e convenzionali, » e dopo le parole: « di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare » sono sostituite dalle seguenti: « per realizzare »;

al comma 3, le parole: « imprenditori agricoli » sono sostituite dalle seguenti: « conduttori agricoli » e la parola: « dirette » è sostituita dalle seguenti: « previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1, possono istituire un apposito fondo, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

« Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure pre-

scritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento »;

al comma 2, le parole: « L'imprenditore » sono sostituite dalle seguenti: « Il conduttore ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: « Comitato » è inserita la seguente: « consultivo »;

al comma 2, dopo le parole: « nella materia » sono inserite le seguenti: « e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto, » e sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) »;

al comma 3, la parola: « predispone » è sostituita dalla seguente: « propone » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 »;

al comma 4, le parole: « ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni » sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « destinate all'immissione sul mercato » sono sostituite dalle seguenti: « , ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9 — (Norma finanziaria). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(A.C. 5463 — Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3.

(Applicazione delle misure di coesistenza).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali con le seguenti: per le colture preesistenti l'introduzione delle coltivazioni transgeniche.

3. 1. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare.

3. 50. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.

*3. 24. La Malfa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.

***3. 26.** Manzini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con riferimento alle aree di confine tra regioni.

3. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della ricerca in agricoltura, anche nel settore delle biotecnologie.

3. 20. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di proteine vegetali esenti da organismi geneticamente modificati.

3. 21. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di sementi esenti da organismi geneticamente modificati.

3. 22. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella, Reacci.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province

autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali;

g) delle condizioni climatiche, topografia, modelli produttivi, sistemi di rotazione, strutture aziendali che possono influenzare il grado di contaminazione tra colture geneticamente modificate e non geneticamente modificate.

3. 14. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee, anche a copertura dell'intero proprio territorio.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.

3. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.

3. 13. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.

***3. 11.** Marcora.

Al comma 2, sopprimere le parole , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.

***3. 23.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nella redazione dei piani di coesistenza, i ministeri, le regioni e le province autonome fanno riferimento ai principi della buona pratica agricola, intendendo per questa l'insieme dei metodi di gestione, delle pratiche di separazione già collaudati e dell'esperienza agricola relativa alle pratiche di produzione sementiera.

2-ter. Nella redazione dei piani di coesistenza, il complesso delle norme tecniche

è finalizzato a garantire che, nei prodotti risultanti dalle diverse colture, la presenza accidentale di OGM non superi la soglia di cui al regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

3. 25. La Malfa.

ART. 4.

(Piani di coesistenza).

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 1.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 15.** Marcora.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: da adottarsi entro aggiungere le seguenti: e non oltre.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: all'articolo 4 aggiungere le seguenti: e, comunque, non oltre il termine ivi previsto, fermo restando in ogni caso l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nel rispetto della normativa vigente.

4. 20. Stradella, Armani.

Al comma 1, dopo le parole: da adottarsi entro il aggiungere le seguenti: termine perentorio del.

4. 21. Ricciuti, Masini.

Al comma 1, sostituire le parole: per realizzare la con le seguenti: , con particolare riferimento alla buona pratica agricola, le condizioni e le modalità per assicurare.

4. 27. La Malfa.

Al comma 1, sostituire le parole: realizzare la con le seguenti: prevenire i possibili danni provocati dalla.

4. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e tiene conto della difesa dell'agro-biodiversità.

4. 26. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di coesistenza contiene specifiche indicazioni per l'organizzazione dei piani di sorveglianza, nonché specifiche indicazioni per l'organizzazione di programmi di formazione rivolti agli operatori della filiera agroalimentare.

4. 22. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.

***4. 7.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.

***4. 16.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non adottino il piano di coesistenza entro il termine di cui al comma 1, le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati sono comunque consentite, nel rispetto delle regole e dei criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

4. 23. Ricciuti, Masini.

Al comma 3, sostituire le parole: assicurare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

***4. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole: assicurare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

***4. 14.** Marcora.

Al comma 3, sostituire le parole: e non transgeniche *con le seguenti:* , convenzionali e biologiche.

4. 50. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali che già prevedono disposizioni in

materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. 2. Vascon.

Al comma 3-bis, dopo le parole: un apposito fondo, *aggiungere le seguenti:* finalizzato a consentire il ripristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso,

4. 51. Governo.

(Approvato)

Al comma 3-bis, sostituire le parole: dall'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 ed è alimentato anche da contributi obbligatori a carico dei soggetti che mettono in coltivazione organismi geneticamente modificati.

4. 24. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: dall'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

4. 25. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Marcora.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Aree a vocazione sementiera). — 1. I piani di coesistenza adottati dalle regioni e dalle province autonome devono contenere misure speciali per la salvaguardia di aree a forte vocazione sementiera.

4. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

ART. 5.

*(Responsabilità).*SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 50.
*(NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO**All'emendamento 5. 50. del Governo, sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:*

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

0. 5. 50. 1. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, la parola: primaria.

0. 5. 50. 10. La Commissione.

*(Approvato)**All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e le forme fino a: per l'utilizzo con le seguenti: nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,*

0. 5. 50. 11. La Commissione.

*(Approvato)**Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.

1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva.

1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e le forme di incentivazione per l'utilizzo di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo.

5. 50. *(Nuova formulazione)* Governo.

*(Approvato)**Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Il conduttore agricolo che riceve danno per effetto di coltivazioni geneticamente modificate ha diritto ad essere risarcito dal responsabile del danno stesso.

1-bis. Chiunque cagiona danni ad altri a causa dell'inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento.

1-ter. I soggetti di cui al comma 2, qualora ritengano che il danno non sia loro imputabile, sono tenuti a fornire la prova della propria estraneità al danno contestato.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-bis.

5. 30. Rava, Marcora, Borelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4. La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.

***5. 34.** La Malfa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4. La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.

***5. 37.** Sedioli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

****5. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri colti-

vatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

****5. 17.** Marcora.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4.

5. 35. La Malfa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: cagiona danni aggiungere le seguenti: diretti ed indiretti.

5. 31. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.

5. 36. La Malfa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: conduttori agricoli.

5. 33. La Malfa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i danni di cui al comma 1 si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. 32. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica aggiungere le se-

guenti: e da essa sottoposte ad analisi quali-quantitativa in laboratori pubblici,

5. 2. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

2-ter. È istituito un « fondo di compensazione » per ripagare ai coltivatori contaminati la differenza di prezzo tra prodotti geneticamente modificati e prodotti liberi da organismi geneticamente modificati, nella misura di un fisso pari a 13,4 euro per ettaro a carico dei coltivatori di organismi geneticamente modificati.

5. 20. Marcora, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

***5. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio del-

l'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

***5. 19.** Marcora.

Al comma 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , dopo aver ottemperato alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e alla normativa in vigore relativa al settore sementiero,

****5. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , dopo aver ottemperato alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e alla normativa in vigore relativa al settore sementiero,

****5. 18.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì fatto obbligo a chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati di comunicare formalmente tale intenzione ai proprietari, agli affittuari o a quanti svolgano a qualunque titolo attività agricola nei terreni confinanti. Tali informazioni, unitamente alle indicazioni catastali devono confluire in un apposito registro georeferenziato a cura dell'autorità competente.

5. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì fatto obbligo per i coltivatori di organismi geneticamente modificati di avvisare formalmente i proprie-

tari, gli affittuari o quanti svolgono a qualunque titolo attività agricola nei terreni vicinanti. Tali informazioni, unitamente alle indicazioni catastali devono confluire in un apposito registro georeferenziato a cura dell'autorità competente.

5. 21. Marcora, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatto obbligo a chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati di comunicare formalmente tale intenzione ai proprietari, agli affittuari o a quanti svolgano a qualunque titolo attività agricola nei terreni confinanti.

5. 16. Marcora, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatto obbligo per i coltivatori di organismi geneticamente modificati di avvisare formalmente i proprietari, gli affittuari o quanti svolgono a qualunque titolo attività agricola nei terreni vicinanti.

5. 22. Marcora, Zanella.

ART. 6.

(Sanzioni).

Al comma 1, sostituire le parole da: con la sanzione amministrativa pecuniaria *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con l'arresto da un anno a diciotto mesi o con l'ammenda da euro 4.000 a 40.000 euro.

6. 9. Marcora, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 25.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 a euro 50.000.

***6. 2.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 25.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 a euro 50.000.

***6. 7.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Sopprimere il comma 2.

6. 10. La Malfa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, è punito con l'arresto da uno a due anni, o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.

6. 1. Vascon.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano di coordinamento, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che assicuri l'effettuazione di un numero adeguato di ispezioni per ogni fase della filiera agroalimentare e forme di collaborazione fra le amministrazioni competenti.

2-ter. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati, richiedendo i dati, le

informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni alle colture ed alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.

***6. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano di coordinamento, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che assicuri l'effettuazione di un numero adeguato di ispezioni per ogni fase della filiera agroalimentare e forme di collaborazione fra le amministrazioni competenti.

2-ter. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni alle colture ed alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.

***6. 8.** Marcora.

ART. 7.

(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle attività produttive.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: uno dal Ministro delle attività produttive.

***7. 34.** La Malfa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle attività produttive.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: uno dal Ministro delle attività produttive.

***7. 37.** Manzini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti: accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari.

****7. 35.** La Malfa.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti: accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari.

****7. 38.** Sedioli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due nominati con le seguenti: tre nominati.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

7. 2. Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

***7. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

***7. 23.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: citata Conferenza aggiungere le seguenti: , di cui almeno 3 nominati dalle Regioni o province autonome che dispongono di legislazione specifica per la protezione dell'agrobiodiversità e la salvaguardia delle risorse genetiche locali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sedute sono pubbliche così come i risultati dei lavori del comitato stesso.

****7. 30.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: citata Conferenza aggiungere le seguenti: , di cui almeno 3 nominati dalle Regioni o province autonome che dispongono di legislazione specifica per la protezione dell'agrobiodiversità e la salvaguardia delle risorse genetiche locali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sedute sono pubbliche così come i risultati dei lavori del comitato stesso.

****7. 28.** Marcora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: e due dal Consiglio con le seguenti: e uno dal Consiglio.

7. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché tre membri designati dalle organizzazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative.

7. 33. La Malfa.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole.

7. 27. Marcora, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.

***7. 4.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.

***7. 22.** Marcora.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , differenziandole tra produzioni destinate all'alimentazione umana ed animale e quelle destinate ad uso non alimentare.

7. 19. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rosiello, Franci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: all'Autorità nazionale competente con le seguenti: al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. 36. La Malfa.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni già previste dall'attuale normativa sementiera.

7. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Ricerca scientifica). — 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca scientifica in materia di coesistenza fra le colture con l'obiettivo prioritario di mantenere le biodiversità dei sistemi agricoli e nel rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo denominato « Fondo per la ricerca scientifica in materia di coesistenza tra le colture ». Il fondo di cui al presente comma è alimentato dai sottoelencati proventi:

a) risorse proprie che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della salute intendono destinare a tale scopo;

b) un contributo obbligatorio di euro 20 per ogni ettaro di coltura transgenica a carico dei soggetti promotori delle colture medesime.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono assegnate per l'attuazione di programmi di ricerca, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad istituti, enti ed università aventi competenza in materia ed appartenenti alla pubblica amministrazione.

7. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Ricerca scientifica). — 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca scientifica in materia di coesistenza fra le colture con l'obiettivo prioritario di mantenere le biodiversità dei sistemi agricoli e nel rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo denominato « Fondo per la ricerca scientifica in materia di coesistenza tra le colture ». Il fondo di cui al presente comma è alimentato dai sottoelencati proventi:

a) risorse proprie che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della salute intendono destinare a tale scopo;

b) un contributo obbligatorio di euro 10 per ogni ettaro di coltura transgenica a carico dei soggetti promotori delle colture medesime.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono assegnate per l'attuazione di programmi di ricerca, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad istituti, enti ed università

aventi competenza in materia ed appartenenti alla pubblica amministrazione.

7. 03. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

ART. 8.

(Norme transitorie).

Al comma 1, sostituire le parole: dei singoli *con le seguenti:* di tutti i.

***8. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: dei singoli *con le seguenti:* di tutti i.

***8. 6.** Marcora.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Abrogazioni). — 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, all'articolo 1, i commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

2. Alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 8, il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono abrogati;

b) all'articolo 19, i commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo sono abrogati.

8. 01. La Malfa.

(A.C. 5463 — Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede l'adozione da parte delle regioni di piani di coesistenza entro il 31 dicembre 2005;

la scadenza indicata nel decreto per l'adozione da parte delle regioni dei piani di coesistenza è estremamente ristretta, in considerazione del fatto che la conversione del decreto non avverrà prima di gennaio 2005; è presumibile, infatti, che occorreranno almeno quattro mesi per costituire e rendere operativo il Comitato tecnico, almeno altri due mesi per predisporre lo schema di decreto ministeriale, e che, dunque, questo verrà presentato al Parlamento non prima dell'estate e, pertanto, le Commissioni parlamentari non potranno esaminarlo prima di settembre 2005;

le norme transitorie del decreto prevedono la cessazione della moratoria sulle colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato in contemporanea con l'adozione dei piani di coesistenza, senza prevedere nulla in ordine alle conseguenze del possibile ritardo da parte di singole regioni,

impegna il Governo

a mantenere la moratoria sulle colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato fino a quando tutte le regioni non avranno adottato un piano di coesistenza.

9/5463/1. Zanella, Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge fa riferimento alla raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003 che, pur non costituendo alcun vincolo giuridico per gli stati membri, rischia di attribuire efficacia cogente ad alcune indicazioni come: il sostanziale divieto di dichiarare ampie aree omogenee OGM *free* (punto 2.1.5 della raccomandazione) e la previsione di una soglia di tolleranza per gli OGM anche nelle sementi per l'agricoltura biologica (punto 2.2.3);

attualmente in Italia 13 regioni e 1.300 comuni hanno dichiarato il proprio territorio OGM *free*,

impegna il Governo

a privilegiare le iniziative delle regioni e degli enti locali, volte alla tutela della qualità e della tipicità e quindi contrarie agli OGM, rispetto alle indicazioni contenute nella raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003.

9/5463/2. Cima, Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 1, dispone l'adozione di piani di coesistenza da parte delle regioni;

il rinvio *sine die* dell'adozione di tali piani non consentirebbe, di fatto, una corretta applicazione del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad adottare, le opportune iniziative di propria competenza volte a sollecitare, da parte degli enti preposti, l'adozione di tali piani.

9/5463/3 (nuova formulazione). Perrotta.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che le regioni debbano adottare « i piani di coesistenza » entro il 31 dicembre 2005, e che successivamente sarà possibile in tali regioni coltivare gli OGM;

il termine del 31 dicembre 2005 rende pressoché impossibile l'emanazione dei piani di coesistenza: perché vista la scansione dei tempi dettata dal decreto ben poco tempo viene lasciato alle regioni per preparare i suddetti piani;

il termine del 31 dicembre 2005 svislisce il ruolo e l'autonomia delle regioni e non lascia loro la concreta possibilità di programmare il giusto sviluppo della produzione agricola, rispettoso delle specificità territoriali, con la migliore individuazione di aree OGM *free*,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché alle regioni siano riservati almeno sei mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3 per emanare i piani di coesistenza.

9/5463/4. Marcora, Rava, Borrelli, Sedioli.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Individuazione del sito per il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 9 gennaio 2004, stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge si debba individuare il sito per il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, riservato ai soli rifiuti di III categoria;

la stessa legge prevede l'istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di una commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del commissario straordinario;

la legge stabilisce, inoltre, che il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato dal commissario straordinario, sentita la commissione;

il secondo comma dell'articolo 4 della citata legge stabilisce che « il commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi », norma evidentemente disattesa, considerato che

nemmeno le commissioni parlamentari competenti sono state informate delle iniziative da parte del commissario straordinario;

l'articolo 6 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3355, stabilisce che: « Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi ». Ma, trascorsi svariati mesi, l'unico intervento deliberato dal commissario straordinario risulterebbe essere l'autorizzazione alla costruzione del nuovo parco serbatoio presso il sito *Eurex* del centro Enea, in Saluggia, deliberata con l'ordinanza 30 luglio 2004, benché vi fosse un parere negativo da parte del comune di Saluggia;

il 6 ottobre del 2003 si sarebbe verificato un incidente all'interno della zona controllata dell'impianto *Itrec* della Trisaia

di Rotondella (Matera), che per alcuni anni è stato attivo per il riprocessamento del combustibile nucleare. La *Sogin* il 6 dicembre 2004 ha dichiarato a riguardo che, durante le operazioni di trasferimento nel capannone 9.1 di circa 2.000 fusti contenenti materiale radioattivo cementificato, una fune di una gru si sarebbe spezzata, facendo cadere un fusto contenente 400 litri di materiale contaminato (pari a una tonnellata). Sul fusto si sarebbe abbattuto lo stesso braccio telescopico della gru, che sarebbe, però, rimbalzato. « Il fusto — da quanto riferito dai dirigenti della *Sogin* — sarebbe rimasto integro e non vi sarebbero state fuoriuscite di materiale radioattivo ». Con ciò indirettamente ammettendo che i fusti, benché cementificati, restano pericolosi;

nello stesso impianto sarebbero stoccati da oltre trentacinque anni 64 elementi di combustibile nucleare irraggiato uranio-torio, provenienti dalla centrale americana di *Elk River*, combustibile che dovrebbe essere rimandato negli Stati Uniti, ma che fino ad oggi sarebbe stato custodito in maniera non assolutamente sicura —:

quali iniziative concrete siano state adottate fino ad oggi dal commissario straordinario per dare attuazione al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e all'ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3355, in particolare sull'individuazione del sito e sulla campagna di informazione;

in che modo sia stata coinvolta la commissione tecnico-scientifica e da chi sia composta;

se non si ritenga opportuno fornire alle commissioni parlamentari competenti periodiche informative sullo stato dell'arte e sull'avanzamento dei progetti.

(2-01402) « Lion, Pecoraro Scanio, Zanel-
la, Bulgarelli, Cento, Cima,
Boato ».

(14 dicembre 2004)

**(Sezione 2 – Problemi occupazionali presso
l'azienda Kidco service di Avezzano)**

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

Kidco Services è una società di servizi televisivi satellitari di cui lo sceicco saudita Saleh Kamel è cliente esclusivo e proprietario;

con lo scopo di realizzare trasmissioni e programmi televisivi in madrelingua rivolti al Medio Oriente e alle comunità arabe nel mondo, *Kidco* opera nel nucleo industriale di Avezzano dal 1995, dopo aver rilevato la società *Fucino Broadcast*, società di servizi dello stesso proprietario-cliente e operante, in via provvisoria, nella sede di *Telespazio*, nel Fucino, già dall'ottobre del 1993;

tra il 1995 e il 1997 un *management* delegato dal proprietario cura la costruzione dei nuovi stabilimenti, il trasferimento della sede operativa (da *Telespazio* al nucleo industriale), l'organizzazione e l'avviamento dei vari reparti;

alla fine del 1997, quando il nuovo *management* tuttora in carica subentra al precedente, *Kidco* opera in ogni reparto con circa 200 dipendenti, con forti ambizioni di sviluppo e fornendo ancora diverse opportunità occupazionali, nonché ampie rassicurazioni per il futuro (l'amministratore delegato assicurò alle organizzazioni sindacali la trasformazione dei numerosi contratti di formazione in essere ed il mantenimento dei livelli occupazionali);

tra il 1998 e il 1999 *Kidco* conta più di 500 dipendenti tra italiani e stranieri; numeri questi che, come risulta agli interpellanti, in relazione alle capacità dell'azienda, avrebbero suscitato qualche imbarazzo perfino da parte delle stesse organizzazioni sindacali, che, pur soddisfatte del risultato occupazionale raggiunto, poco dopo dovet-

tero assistere ad un'improvvisa quanto sorprendente inversione di tendenza, dovuta, a detta dell'amministratore delegato, all'espressa volontà della casa madre di contenere i costi aziendali troppo elevati;

nonostante le continue rassicurazioni del *management* locale, detta crisi produce una perdita progressiva di posti di lavoro, che culmina, a settembre del 2002, nel provvedimento di dismissione dell'intero reparto di produzione, con conseguente licenziamento di 70 dipendenti e trasferimento di apparecchiature e materiale verso nuovi centri in Medio Oriente;

a novembre del 2002, presso la segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenti il dottor Gianfranco Borghini, l'azienda, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle istituzioni, si raggiunge faticosamente un accordo sul ricorso al contratto di solidarietà, alternativo ai licenziamenti, volto a consentire il mantenimento di una parziale attività produttiva (12 ore settimanali per lavoratore) e il rilancio, nei due anni previsti, del ramo d'azienda in crisi;

a maggio del 2004 viene chiuso anche il reparto *promotion* e, a seguito di un incontro presso la provincia de l'Aquila, i sette ulteriori lavoratori licenziati vengono inseriti nell'elenco dei lavoratori già in contratto di solidarietà;

ad agosto del 2004 i lavoratori in « solidarietà » (ormai 46 in tutto) ricevono il preavviso di licenziamento previsto per il 30 novembre 2004, perché, a detta dell'amministratore, sarebbe venuto a mancare lo sperato rilancio dell'attività;

il giorno 29 novembre 2004, dopo l'ennesima riunione presso la segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rifiutando una proroga del contratto di solidarietà accordato dalle istituzioni e già finanziato per un massimo di ulteriori 12 mesi, l'azienda ha licenziato i 46 lavoratori dei reparti produzione e *promotion*, per i quali attualmente non sono previsti ammortizzatori; inoltre, motivando a nome e

per conto dello sceicco proprietario, l'amministratore delegato della *Kidco* ha altresì rifiutato:

a) di attivare eventuali forme di ammortizzatori sociali (anche *ad hoc* e riferibili non solo ai 46 licenziati ma a tutti i lavoratori – circa 220), in concorso con l'attuazione di un piano di ammortamento di alcuni oneri interni e dei costi di alcuni servizi esterni proposto dalle stesse organizzazioni sindacali;

b) di cedere i rami d'azienda in crisi per consentire l'ingresso di altri soggetti operanti nel settore con l'aiuto delle istituzioni;

c) di fornire garanzie per il futuro occupazionale dell'azienda;

d) di fornire, in assenza di un piano industriale, riferimenti più concreti sulle reali intenzioni della casa madre, considerato che la dismissione di apparecchiature e il relativo trasferimento delle stesse prosegue ed interessa ormai tutti i reparti, compreso il reparto trasmissioni (ritenuto « il cuore » di tutta l'attività dallo stesso *management*, che, proprio negli ultimi tempi, ha perso alcuni tra i canali tematici più importanti del *network* saudita;

ognuna delle proposte non accordate dall'azienda, senza aggravio di spese, sarebbe stata senz'altro vantaggiosa per l'economia della stessa;

le organizzazioni sindacali e tutti i rappresentanti delle istituzioni presenti alla suddetta riunione hanno manifestato il totale, unanime dissenso dalle decisioni dell'azienda, chiusa ad ogni proposta e stranamente insensibile alle varie opportunità prospettate e relative anche al « digitale terrestre », settore in espansione;

da molti anni la *Kidco* opera ed oggi dismette e licenzia in totale assenza di un piano industriale, strumento ormai indispensabile per il proseguimento di un confronto ulteriore; il singolare problema, che risulta essere estremamente preoccupante per tutta l'azienda, per l'intera area di appartenenza e per la società circo-

stante, è aggravato dall'atteggiamento del *management* che « chiude » ai sindacati e alle istituzioni e poi trasferisce altrove ogni responsabilità, riferendo che tutte le decisioni *in loco* sono l'effetto di rigide disposizioni della casa madre (ragionevolmente, non è facile credere che il proprietario abbia scelto, fra tutti, un criterio di dismissione dell'attività che preveda di rinunciare così duramente alla collaborazione e alle relazioni con le istituzioni, locali e nazionali) —:

se non ritenga di attivare e promuovere un incontro sulla vicenda tra le parti sociali, le istituzioni e il diretto proprietario della *Kidco Services* (fortemente auspicato da tutte le parti, al di sopra delle rispettive appartenenze politiche);

se non ritenga di attivarsi nell'individuare, unitamente alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in tempi brevi, soluzioni alternative alla definizione del problema, considerando anche l'alto profilo professionale maturato dai lavoratori in tutti questi anni.

(2-01418) « De Laurentiis, Volontè ».
(18 gennaio 2005)

(Sezione 3 – Rischi per la salute connessi alla presenza di sostanze chimiche in alcuni prodotti profumati)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute, delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

nel mese di novembre 2004 l'associazione indipendente di consumatori *Altroconsumo* ha sottoposto ad analisi 27 prodotti profumati, in vendita negli scaffali dei negozi italiani, destinati ad essere spruzzati, vaporizzati o bruciati nelle abitazioni;

la ricerca si inquadra in un'inchiesta effettuata dal *Beuc* (associazione europea dei consumatori) e da organizzazioni na-

zionali indipendenti di consumatori di Spagna, Portogallo, Belgio e Italia, su un totale di 76 prodotti;

le verifiche sono state fatte esaminando l'aria di varie stanze due ore dopo l'accensione di una candela profumata, un'ora e mezzo dopo aver bruciato due bastoncini d'incenso, due ore dopo aver aperto un diffusore liquido o *gel* e dopo aver spruzzato per tre volte in 45 minuti uno *spray* profumato;

nel corso delle analisi sono stati rinvenuti dei composti organici volatili, cioè sostanze cancerogene, quali benzene, stirene, eteri glicolici o aldeidi;

le sostanze che si sviluppano in una stanza quando si usano i deodoranti sono superiori in concentrazione a quelle misurate in una strada a grande traffico;

dai controlli emerge che la maggior parte dei prodotti testati rilascia nell'ambiente sostanze irritanti per le vie respiratorie, allergeniche e sostanze potenzialmente cancerogene, quali l'acetaldeide o lo stirene, ma anche prodotti dannosi per la salute, quali toluene, clorobenzene, eteri di glicolo, ftalati e muschi artificiali;

particolare preoccupazione desta la presenza di formaldeide, che è una sostanza riconosciuta come cancerogena per l'uomo, e di benzene, per il quale, invece, dovrebbe esserci un'esposizione pari a zero;

in testa alla classifica dei prodotti a rischio la *Beuc* mette bastoncini d'incenso e candele profumate, generalmente considerati naturali e innocui, che hanno fatto registrare i risultati peggiori, seguiti dai diffusori elettrici, che possono produrre formaldeide con l'ozono nell'aria e sono spesso inseriti in maniera permanente nelle prese elettriche;

il 22 novembre 2004 l'associazione *Altroconsumo* ha inviato una lettera-informativa ai Ministri della salute, delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, illustrando i risultati della ricerca sui 27 prodotti italiani sot-

toposti a controllo, su 10 dei quali sono state riscontrate sostanze cancerogene con classificazione *Iarc* — gruppo I, e chiedendo una serie di misure a tutela dei consumatori —:

se il Governo intenda accogliere le richieste dell'associazione *Altroconsumo* di ritirare dal mercato tutti i deodoranti per ambiente che rilasciano sostanze cancerogene e di attivarsi perché sia resa obbligatoria l'indicazione in etichetta di prodotti potenzialmente allergizzanti o irritanti e l'avvertenza « non utilizzare in presenza di bambini, asmatici e donne incinte »: questo allo scopo di fare ordine in un settore produttivo in cui non esistono al momento regolamentazioni a protezione dei consumatori;

se non ritengano opportuno sottoporre a *test* tossicologici tutte le sostanze chimiche presenti nei prodotti in questione prima che ne venga autorizzata la vendita.

(2-01411) « Cima, Zanella, Lion, Boato ».

(27 dicembre 2004)

(Sezione 4 – Trasferimento del dirigente del Centro servizi amministrativi di Siracusa)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre 2004 il dottor Cataldo Dinolfo, dirigente del centro servizi amministrativi di Siracusa (*ex* provveditorato agli studi), è stato rimosso dal suo incarico per essere trasferito alla direzione della terza area della direzione regionale di Palermo;

nel corso di un incontro con superiori uffici, il Dinolfo ha appreso che sarebbe stato rimosso dall'incarico per essere trasferito ad altro ruolo;

di fronte alle richieste del Dinolfo sulle motivazioni che avrebbero determinato il trasferimento, gli è stato riferito che la sua presenza non sarebbe stata gradita ad un esponente del Governo;

il dottor Dinolfo da 15 anni ricopre l'incarico di dirigente presso il provveditorato agli studi di Siracusa, con apprezzamenti di stima da parte degli operatori della scuola e delle istituzioni, conseguendo tutti gli obiettivi di programmazione, senza alcuna contestazione di inadempienze;

con l'inizio del nuovo anno l'incarico di dirigente al centro servizi amministrativi di Siracusa è stato affidato alla dottoressa Maria Chines, già dirigente dell'ufficio periferico della direzione generale con sede a Catania;

l'elemento inquietante della vicenda è che la dottoressa Chines non ha mai fatto richiesta di assumere l'incarico e la notizia del trasferimento non è stata una bella notizia, anche a causa di una grave situazione personale familiare che interessa la nuova dirigente scolastica di Siracusa, tant'è che risulta essere beneficiaria della legge n. 104 del 1992;

attualmente il centro servizi amministrativi di Siracusa rischia di trovarsi senza un dirigente scolastico;

è evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione grave, che, secondo gli interpellanti, mortifica l'autonomia scolastica e la sottopone a vassallaggio di qualche volere, che esula dalle oggettive valutazioni di merito —:

quali siano le motivazioni che hanno determinato la rimozione del dirigente scolastico di Siracusa e se non ritenga opportuno avviare un'indagine e consentire al dottor Dinolfo di continuare la propria attività, ponendo rimedio ad un episodio grave che ferisce l'autonomia scolastica e la sua funzionalità.

(2-01423)

« Burtone, Boccia ».

(18 gennaio 2005)

(Sezione 5 – Realizzazione dell'intervento di ricomposizione morfologica della cava in località Tora del comune di Montesarchio - Benevento)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

il commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, con ordinanza n. 319 del 7 dicembre 2004, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di « Ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del comune di Montesarchio (Benevento), con l'utilizzo della frazione organica stabilizzata e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti », presentato dall'affidatario del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani, Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a.;

con il medesimo provvedimento, il commissario di Governo ha anche autorizzato l'avvio dei lavori di realizzazione del lotto n. 1, fissando al 21 marzo 2005 la data per il completamento dei lavori di allestimento del lotto medesimo;

l'ordinanza suddetta non tiene in alcun modo conto delle osservazioni ed opposizioni espresse dal consiglio comunale di Montesarchio, con delibera n. 54 del 5 novembre 2004;

in realtà, il progetto approvato è in totale contrasto, come affermato dal comune interessato, con le previsioni del piano territoriale paesistico vigente in quel territorio, essendo questo sottoposto ai vincoli ambientali di cui alla legge n. 431 del 1985 (cosiddetta « legge Galasso »);

in particolare, l'articolo 20, comma 3, del citato piano territoriale paesistico dispone che: « le aree rese disponibili per la

progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva e produttiva connessa devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifico-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali), in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica;

la realizzazione del progetto *de quo*, secondo gli interpellanti, determinerebbe un gravissimo danno ambientale ed un pregiudizio irreparabile per l'economia dell'area caudina;

secondo gli interpellanti, sussistono responsabilità evidenti della pregressa gestione commissariale, facente capo all'attuale presidente della giunta regionale della Campania, per i ritardi e per la carenza di un'adeguata programmazione –:

se intenda intervenire per ingiungere al commissario di Governo l'immediata sospensione delle procedure finalizzate alla realizzazione del progetto di cui innanzi;

se intenda avviare opportuni accertamenti al fine di individuare le responsabilità, sotto ogni profilo, che hanno prodotto l'insostenibile situazione campana dell'emergenza rifiuti.

(2-01413) « Antonio Barbieri, Burani Proccaccini, Taglialatela, Galvagno, Blasi, Capuano, Lezza, Mauro, Perrotta, Scherini, Jannone, Santulli, Zorzato, Antonio Russo, Tarditi, Dell'Anna, Osvaldo Napoli, Brusco, Giudice, Milanese, Germanà, Falsitta, Dorina Bianchi, Caligiuri, Fallica, Pinto, Mondello, Licastro Scardino, Falanga, Gazzara ».

(28 dicembre 2004)

(Sezione 6 – Iniziative per modificare la normativa vigente in materia di occupazione e lavoro, al fine di evitare discriminazioni per le donne)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità, per sapere – premesso che:

l'articolo 54, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge n. 30 del 2003), individuava per le donne la possibilità di essere assunte con contratto di inserimento lavorativo, qualora risiedano in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

il contratto di inserimento lavorativo (che ha sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro), strumento per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro o il reimpiego, è di durata determinata (da 9 a 18 mesi) e prevede anche un sottoinquadramento retributivo fino a due livelli e sgravi contributivi per le imprese;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali, al momento dell'applicazione della norma prevista dall'articolo 54, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha verificato come i parametri in essa contenuti si riferissero a tutto il territorio nazionale, poiché anche in regioni con un alto tasso di occupazione, come ad esempio quelle del Centro-Nord, il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello maschile di almeno 20 punti percentuali;

nonostante ciò, il Governo non ha utilizzato il decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004, contenente « Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro », per mo-

dificare tale norma, per restringerne l'ambito di applicazione alle sole aree del Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione è più alto ed il divario tra occupazione maschile e femminile è maggiore;

con il decreto interministeriale dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze è stata, invece, prevista l'identificazione delle aree territoriali per gli anni 2004, 2005 e 2006, con tutte le regioni e le province autonome;

contestualmente, per evitare un'infrazione rispetto alla normativa comunitaria, con gli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, si è pensato di destinare gli incentivi economici alle imprese previsti per i contratti di inserimento solo alle regioni del Mezzogiorno; viene, però, estesa a tutto il territorio nazionale la possibilità di inquadrare le donne che saranno assunte con contratto di inserimento anche due livelli al di sotto della categoria spettante alle mansioni a cui è finalizzato il progetto di inserimento;

le donne, considerate categoria svantaggiata solo per il fatto di essere donne, da ora e per tre anni potranno essere assunte, sull'intero territorio nazionale, con contratto di lavoro precario e essere sottoretribuite;

ciò rappresenta, secondo gli interpellanti, una gravissima discriminazione di genere ed è una palese violazione di quanto previsto dall'articolo 37 della Costituzione, che sancisce la parità di diritti e di retribuzione tra donne e uomini –:

quali iniziative di carattere normativo si intendano adottare per modificare il decreto legislativo n. 276 del 2003 e successivi provvedimenti conseguenti, al fine di evitare la gravissima discriminazione di genere e la lesione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 37 della Costituzione.

(2-01404) « Cordoni, Motta, Trupia, Finocchiaro, Capitelli, Magnolfi, Bandoli, Manzini, Bova, Amici, Zanotti, Grignaffini, Di Serio D'Antona, Ottone, Paola Mariani, Pisa, Dameri,

Buffo, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Bolognesi, Coluccini, Labate, Pinotti, Gasperoni, Soda, Mussi, Folena, Benvenuto, Bellini, Borrelli, Montecchi, Caldarola, Chianale, Guerzoni, Battaglia, Cabras, Innocenti, Carli, Giacco, Spini, Bogi, Sandri, Visco, Minniti, Leoni, Sereni, Sciacca, Cennamo ».

(14 dicembre 2004)

(Sezione 7 – Misure a favore degli imprenditori tenuti alla restituzione delle somme ottenute a titolo di sgravio in virtù delle agevolazioni concesse dalla legge per l'assunzione di personale con contratti di formazione e lavoro tra il 1997 e il 2000)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

l'Inps ha chiesto agli imprenditori che hanno usufruito delle agevolazioni concesse dalla legge per l'assunzione di personale con contratti di formazione e lavoro tra il 1997 ed il 2000 di restituire le somme ottenute a titolo di sgravio, a seguito della ridefinizione dei criteri di concessione di tali agevolazioni da parte dell'Unione europea;

le somme, che in molti casi consistono in diverse centinaia di migliaia di euro, devono essere restituite entro 60 giorni;

tutto questo recherebbe grave pregiudizio, in qualche caso anche di sopravvivenza, alle aziende interessate –;

quali iniziative si intendano assumere per risolvere il problema ed evitare i conseguenti gravissimi riverberi sulle aziende.

(2-01420) « Boccia, Molinari, Carbonella, Ria ».

(18 gennaio 2005)

(Sezione 8 – Presunte violazioni di legge nella gestione del comune di Afragola)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

da anni, come riferiscono la stampa quotidiana e la stampa cittadina, il comune di Afragola (Napoli) è al centro di una notevole attività investigativa attivata dalla direzione distrettuale antimafia, in ordine alle cosiddette « licenze facili » rilasciate dall'ente locale negli ultimi anni;

in proposito si rileva che, degli oltre 1600 provvedimenti edilizi emessi, il 40 per cento sono stati rilasciati nel corso delle gestioni commissariali succedutesi dal 1999 sino al giugno 2001 ed i restanti dall'attuale compagine amministrativa del sindaco Santo Salzano;

il sistema di illegalità diffusa che si è instaurato ad Afragola determinò nella primavera del 2002 la richiesta da parte dei gruppi della minoranza consiliare di una riunione del consiglio comunale « aperto » al contributo delle associazioni, delle forze politiche e dei rappresentanti elettivi del territorio a nord di Napoli;

detta riunione si è tenuta il 15 maggio 2002;

nel corso della stessa, come si evince dalla lettura della trascrizione integrale degli interventi svolta consegnata al prefetto di Napoli il 17 giugno 2002, alcuni consiglieri hanno paventato presunte illegittimità gestionali riconducibili agli attuali amministratori comunali. Il documento è stato inviato al questore ed al comandante provinciale dei carabinieri di Napoli per gli accertamenti del caso. Sul contenuto del documento risulta instaurato un procedimento penale presso la locale procura della Repubblica;

nello stesso comune di Afragola si segnala, inoltre, che negli ultimi anni il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi

urbani è triplicato, passando dai 6 miliardi annui del 2000 ai quasi 18 di del 2004;

nel modello gestionale adottato per la gestione dei rifiuti solidi urbani, come denunciato pubblicamente da Alleanza Nazionale, con interventi sulla stampa cittadina e con manifesti murali, sin dall'ottobre 2002, vi sarebbero alcuni aspetti inquietanti:

1) gli automezzi occorrenti per il servizio sono forniti, in parte, dalla ditta Marrazzo, la stessa che ha messo a disposizione il proprio garage per l'attuale consorzio che gestisce il servizio: vi è da chiedersi, dunque, come questo sia compatibile con la certificazione antimafia;

2) il consorzio, che gestisce il servizio, ha affittato dei locali privati per utilizzarli come uffici amministrativi e come spogliatoi per la maestranza, senza che nessuno si sia preoccupato di controllare che la proprietà non sia « condizionata »;

altra questione che, secondo gli interpellanti, evidenzia il livello di condizionamento dell'attuale amministrazione comunale è riferibile alla lite giudiziaria tra comune di Afragola e la società *Mc Group*. In effetti, la società *Mc Group* si è visto riconfermato, in sede di corte di appello, con sentenza del mese di luglio 2002, il riconoscimento di un danno emergente da un'impropria occupazione di suoli di sua proprietà da parte del comune di Afragola, con la liquidazione di euro 2.781.873,86 — quasi 5 miliardi e mezzo delle vecchie lire;

con rapidità inconsueta, non riscontrabile in altre analoghe situazioni, e per questo, secondo gli interpellanti, sospetta, la giunta comunale, con atto n. 287 del 5 settembre 2002, proponeva al consiglio comunale, che approvava con atto n. 88 del 30 settembre 2002, il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla richiamata sentenza della corte d'appello di Napoli, senza tentare una transazione con la controparte tendente a ridurre il danno per il comune;

con delibera di giunta comunale n. 393 del 14 novembre 2003 il comune di Afragola si costituiva in giudizio per resistere ad una citazione della *Mc Group*. La richiesta di citazione formulata dalla *Mc Group*, titolare del debito riconosciuto dal comune di Afragola, è finalizzata al sentir dichiarare privo di effetti l'atto di cessione del credito del 1° luglio 1999 per notar Cannaviello, con la quale la stessa cedeva alla società *Mare 2000* il credito da essa vantato nei confronti del comune di Afragola, per effetto della sentenza del tribunale di Napoli n. 5904 del 1998;

appare paradossale, a giudizio degli interpellanti, il mandato conferito dal comune di Afragola per « provvedere alla difesa degli interessi del comune » nel citato giudizio. In effetti, secondo gli interpellanti, non ci sarebbero interessi pubblici da tutelare, ma solo privati, quelli della società *Mare 2000*, che è riferibile alla famiglia del già citato Marrazzo;

nella questione indicata è riscontrabile che da parte del comune di Afragola non è stata mai accettata, come prevede la legge, la richiesta di cessione del credito riferito, in quanto il comune stesso, opponendosi alla sentenza di primo grado, non riconosceva né l'entità del danno quantificato dal tribunale, né la legittimità totale dello stesso, per cui agli interpellanti appare palesemente una difesa di « fatti privati » quella attivata dal comune di Afragola. I dubbi, in proposito, di condizionamento sono più che fondati;

sulla situazione del comune di Afragola sono stati, peraltro, presentati al Senato della Repubblica atti di sindacato ispettivo (precisamente, l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07860 e l'interpellanza n. 2-00641), che evidenziano, in modo inequivocabile, la permeabilità della predetta amministrazione comunale da parte delle organizzazioni criminali —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno, in presenza di un quadro di illegalità diffusa nella gestione del comune di

Afragola, adottare le procedure sostitutive previste dal testo unico degli enti locali.

(2-01415) « Nespoli, La Russa, Landolfi, Briguglio, Carrara ».

(17 gennaio 2005)

(Sezione 9 – Iniziative per garantire il regolare svolgimento delle elezioni regionali, con particolare riferimento alla data delle consultazioni elettorali)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

l'articolo 122 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, prevede che il sistema di elezione degli organi delle regioni a statuto ordinario venga disciplinato con legge della regione;

alcune regioni hanno già approvato una legge elettorale regionale, altre la stanno approntando in questi giorni: le regioni che l'hanno approvata non hanno ancora provveduto, dove necessario, a predisporre le norme conseguenti per disciplinare le operazioni preliminari e di presentazione delle liste;

in base alle notizie diffuse dalla stampa, la data prevista per le elezioni regionali sarebbe il 3 aprile 2005, data in cui si dovrebbero abbinare le elezioni amministrative, attraverso il progetto di legge « Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 », presentato dal Governo al Senato della Repubblica;

in data 21 dicembre 2004 il ministero dell'interno ha inviato una circolare ai presidenti delle giunte e dei consigli regionali, nella quale si ribadiva che « le direttive di attuazione delle eventuali nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione amministrativa del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate diretta-

mente dalle SS.LL., come peraltro già avviene nelle regioni a statuto speciale »;

i tempi per diramare, da parte delle regioni, eventuali regolamenti di attuazione, norme interpretative o aggiuntive che si rendessero necessari per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, risulterebbero pericolosamente ristretti, considerato che l'articolo 3 della legge n. 108 del 1968, il quale resterebbe in vigore se non in contrasto con le normative regionali eventualmente approvate, impone la cessazione delle funzioni dal consiglio 46 giorni prima la data fissata per le elezioni: pertanto, se si dovesse votare il 3 aprile 2005 questo termine cadrebbe il 16 febbraio 2005;

le regioni che hanno legiferato o che lo stanno facendo in questi giorni stabiliscono, ovviamente, che il potere di indizione delle elezioni regionali spetta al presidente della giunta regionale e, pur mantenendo nella quasi totalità dei casi i termini invariati rispetto alla vigente legge n. 108 del 1968, in alcuni casi modificano le modalità di presentazione delle liste;

l'articolo 127 della Costituzione pone 60 giorni come termine per la proposizione della questione di legittimità costituzionale da parte del Governo delle leggi regionali, termine che scadrebbe, evidentemente, oltre la data prevista per la presentazione delle liste, creando, quindi, un'incertezza rispetto alla correttezza delle operazioni preliminari di presentazione delle liste –:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per garantire il regolare svolgimento delle elezioni e la certezza della data di svolgimento, scongiurando il rischio di una possibile serie di ricorsi elettorali, basati sull'incertezza della validità della norma e sulla difficoltà di interpretazione delle norme stesse, in quanto approvate a ridosso delle operazioni elettorali.

(2-01421) « Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Boato ».

(18 gennaio 2005)

(Sezione 10 – Recenti trasferimenti di diversi responsabili delle sovrintendenze al patrimonio storico-artistico e demoantropologico)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

i recenti trasferimenti di diversi responsabili delle soprintendenze al patrimonio storico-artistico e demoantropologico hanno determinato l'assegnazione di molte sedi a reggenti, con evidenti conseguenze di precarietà e instabilità in un momento in cui interventi e progetti di tutela in ambito storico, artistico e culturale avrebbero bisogno di certezze, sia sul lato delle responsabilità gestionali, sia su quello delle risorse economiche destinate;

tale situazione riguarda la totalità delle sedi dell'Emilia-Romagna;

in particolare, la titolare della sede di Parma e Piacenza, da diversi anni a capo di una struttura che ha prodotto eventi di particolare prestigio e risonanza nazionale e internazionale, l'ultimo e più emblematico dei quali è stata la recente mostra dedicata al Parmigianino, è stata trasferita nella sede di Siena;

tale trasferimento rende oggettivamente più difficile e complicato il conseguimento degli importanti obiettivi progettuali programmati e già avviati per l'immediato futuro, come, ad esempio, la ce-

lebrazione del IX centenario della consacrazione della cattedrale di Parma e la mostra dedicata al Correggio;

tale trasferimento ha immediatamente suscitato allarme e sconcerto nell'opinione pubblica di Parma –:

quale sia la ragione, nell'interesse della politica del settore, che ha indotto il ministero per i beni e le attività culturali ad assumere i provvedimenti relativi ai trasferimenti citati;

quale sia la ragione che presiede, in particolare, alla decisione del trasferimento della titolare dalla soprintendenza di Parma e Piacenza;

se non intenda il Ministro interrogato recedere dalla suddetta decisione, in considerazione dei progetti avviati dalla soprintendenza di Parma e Piacenza, che attendono di essere realizzati con celerità, efficacia e sicurezza.

(2-01419) « Motta, Marcora, Tedeschi, Adduce, Luongo, Maran, Mariotti, Nieddu, Maurandi, Martella, Marone, Galeazzi, Mazzarello, Susini, Nigra, Dameri, Coluccini, Crisci, Villari, Volpini, Tonino Loddo, Grignaffini, Finocchiaro, Ruggia, Frigato, Rotundo, Sandi, Duca, Zanotti, Maccanico, Zaccaria, Lettieri, Ottone, Guerzoni, Realacci, Reduzzi ».

(18 gennaio 2005)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Trattati salienti dell'accordo firmato dal Consiglio europeo sul processo di adesione della Turchia all'Unione europea)

VOLONTÈ e MANINETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la storia delle relazioni tra Turchia ed Europa ha vissuto fasi alterne, dovute alle vicende interne di quel Paese e, soprattutto, all'instaurazione di un regime militare nel 1980, che ne causò un forte rallentamento al processo di sviluppo;

solo nel 1999, nel corso del Consiglio europeo di Helsinki, la Turchia diventa Paese candidato all'adesione, che potrà avvenire quando essa soddisferà i cosiddetti criteri politici di Copenaghen;

è proprio il rispetto di tali criteri, che sono a fondamento della comune casa Europa, deve essere attentamente valutato, soprattutto sotto il profilo della piena democraticità delle istituzioni e della centralità della tutela dei diritti umani;

nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, infatti, si legge: « l'Unione rammenta che l'appartenenza (...) all'Unione richiede che il Paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani e la protezione delle minoranze »;

l'Europa che stiamo costruendo non può prescindere da tali principi e deve vigilare con rigore che essi siano garantiti, soprattutto nella sostanza;

da questo punto di vista non si può negare che la Turchia abbia fatto, soprattutto negli ultimi anni, notevoli passi in avanti, attuando importanti riforme, anche sul piano costituzionale, che dimostrano una reale e convinta volontà di entrare a far parte dell'Unione europea;

è necessaria, tuttavia, un'attenta verifica sulla concreta applicazione di tali riforme, che non incidono su aspetti secondari, ma, come ricordato, attengono ai principi di democrazia e di libertà fondamentali;

la piena garanzia di tali principi richiede che si completi il processo di distacco del potere civile da quello militare, che ancora oggi ha un peso eccessivo sulla vita del Paese, che ci sia un'effettiva indipendenza dell'ordine giudiziario dal potere esecutivo, che si rispettino i diritti delle minoranze etnico-linguistiche, in particolare dei curdi e delle minoranze religiose, che si affermino i pieni diritti delle donne;

il rapporto annuale di *Amnesty international* ha riconosciuto al Governo turco l'approvazione di importanti riforme legislative in relazione al problema dei diritti umani, ma la relativa applicazione è stata giudicata discontinua, così da rendere problematica la valutazione degli effettivi progressi compiuti;

le denunce di tortura e maltrattamenti durante la detenzione di polizia hanno continuato ad essere motivo di grande preoccupazione, sebbene il ricorso ad alcuni metodi di tortura « sia sembrato diminuire »;

infine, viene segnalata, in particolare, la forte limitazione della libertà religiosa, soprattutto dal punto di vista della formazione e dell'istruzione. Il rispetto della libertà religiosa è decisivo, ad avviso degli interroganti, per ogni valutazione circa la democraticità delle istituzioni;

non si ritiene che su questi temi si possa in alcun modo transigere o assumere posizioni intermedie: l'Europa deve preservare i valori su cui si fonda la sua identità storica, culturale e religiosa e nello stesso tempo i forti ideali devono sapersi confrontare con popoli dalla cultura e appartenenza religiosa diverse;

non si può sottovalutare l'aspetto economico: infatti, la Turchia è un Paese prevalentemente agricolo e ciò comporterà un forte impatto sulla politica agricola comunitaria e sulla ripartizione dei fondi strutturali;

gli interroganti condividono le posizioni espresse dal Partito popolare europeo circa l'esito aperto della procedura europea su rapporti con la Turchia —:

quali siano i tratti salienti dell'accordo firmato al Consiglio europeo di Bruxelles del 17 dicembre 2004, in particolare i tempi, la qualità delle diverse opzioni giuridiche dei rapporti, le modalità di verifica dei progressi sul rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa, sulla circolazione delle persone e delle merci e della rivalutazione eventuale delle politiche di coesione. (3-04095)

(19 gennaio 2005)

(Sezione 2 – Misure volte a promuovere il settore turistico ed il sistema produttivo italiano nonché a garantire maggior tutela al made in Italy)

LA RUSSA, RAISI, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CA-

NELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge di iniziativa governativa Atto Camera 4360-*b* (Misure per l'internalizzazione delle imprese), approvato alla Camera dei deputati in data 7 luglio 2004, approvato con modificazioni al Senato della Repubblica in data 18 novembre 2004 ed ora nuovamente all'esame dell'assemblea della Camera dei deputati, si prefigge lo scopo di promuovere interventi atti a stimolare l'occupazione, attivare nuovi soggetti imprenditoriali e sostenere così l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;

i maggiori sistemi economici europei continuano ad essere pesantemente condizionati, soprattutto, da fattori di natura economica, con conseguente incertezza e sofferenza della crescita, pesanti penalizzazioni per gli investitori ed una forte, ma non sempre equa, competitività internazionale;

il rilancio del processo di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano non può trascurare la prepotente competitività dei prodotti del *far east*, i quali, non essendo gravati dagli oneri

derivanti dal rispetto degli *standard* europei di qualità, di sicurezza, di tutela dei lavoratori, di tutela e compatibilità ambientale, vengono offerti sul mercato a prezzi eccessivamente bassi;

il *made in Italy*, da sempre sinonimo di qualità e creatività nel mercato mondiale, ed il settore turistico, motori trainanti della nostra economia, essendo tra i settori maggiormente colpiti da una concorrenza spregiudicata e priva di regole, necessitano di interventi di sostegno e di supporto più incisivi —:

se il Governo non ritenga opportuno adottare ulteriori e urgenti misure volte a promuovere e supportare il settore turistico ed il sistema produttivo italiano e quali iniziative intenda adottare al fine di garantire una più immediata e concreta tutela del *made in Italy*. (3-04096)

(19 gennaio 2005)

(Sezione 3 – Misure per superare la crisi industriale ed occupazionale del Paese)

GIORDANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il declino industriale del Paese è un fatto noto e documentato da anni. Non è, però, un fatto naturale, ma è stato il frutto dell'assenza di scelte politiche o di scelte politiche sbagliate. La distruzione del settore informatico, il nanismo a cui è stato condannato il settore aerospaziale, lo sgretolamento della grande industria chimica e l'affossamento della chimica fine, la crisi dell'elettronica di consumo, le progressive dismissioni attuate da Finmeccanica in settori ad alta tecnologia, sono solo alcuni esempi;

tale declino è fotografato in modo impietoso dalle classifiche delle più grandi imprese del mondo, che vedono scivolare sempre più in basso le imprese italiane. Questa situazione, che va avanti da tanto

tempo, è in rapida e progressiva accelerazione. Tre esempi per tutti:

a) il caso *Fiat*: da anni si chiede un deciso intervento pubblico, che, evitando la logica assistenzialistica nei confronti della proprietà, garantisca la continuità dell'impresa e la sua qualificazione produttiva in senso ambientale, salvaguardando i posti di lavoro;

b) il caso *Ast*: nel giugno 2004 venne firmato un accordo sulle prospettive delle Acciaierie di Temi. Il Governo era contemporaneamente firmatario e garante di quell'accordo. La proprietà ha detto da tempo che non intende rispettare l'accordo;

c) il settore tessile: la crisi del tessile si è aggravata moltissimo negli ultimi mesi. Decine e decine di migliaia di lavoratori e, soprattutto, di lavoratrici sono in cassa integrazione, senza alcuna prospettiva di rientro. La fine dell'accordo multifibre ha ovviamente peggiorato la situazione —:

che iniziative abbia messo o intenda mettere in atto il Governo per rispondere a questa crisi dell'apparato industriale, che si sta traducendo in una pesante crisi occupazionale. (3-04097)

(19 gennaio 2005)

(Sezione 4 – Iniziative a favore dei lavoratori provenienti dalle zone del sud-est asiatico colpite dal maremoto)

BELLILLO e PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'immane tragedia che ha colpito il Sud-Est asiatico il 26 dicembre 2004 avrà ripercussioni notevoli sul fronte dei flussi migratori, il cui decreto per il 2005 dovrebbe essere di imminente emanazione;

l'Iscos (Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo) ricorda come dalle aree colpite dallo *tsunami* provenivano decine di migliaia di lavoratori immigrati in Italia, molti dei quali in evidente stato di necessità, stante le cifre

crescenti di morti e dispersi che giungono dall'area investita dal maremoto e che danno la misura di una tragedia di proporzioni inimmaginabili;

da quelle aree provengono molti lavoratori immigrati in Italia, più esattamente 47.000 dall'India e 42.000 dallo Sri Lanka, che, oltre alla perdita di parenti ed amici ed alla distruzione del loro Paese, si trovano a fare i conti con numerosi ostacoli legati alla legge n. 189 del 2002 (cosiddetta « legge Bossi-Fini »);

molti di questi immigrati, che si erano recati nei loro Paesi di origine per le vacanze di fine anno con dei permessi temporanei, non possono per oggettive necessità ritornare nei tempi previsti, perché sprovvisti di documenti e visti utili per il rientro;

analoghe difficoltà incontrano coloro che si trovano in Italia e che vorrebbero andare nel loro Paese per portare aiuto o avere notizie dei propri cari sopravvissuti;

l'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (« Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ») prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo nazionale per le politiche migratorie, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni dello stesso testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea e, inoltre, che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato debbano riferire annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate —

se non ritenga urgente e necessario da parte del Governo in tale occasione dare piena attuazione, attraverso l'emana-

zione di un decreto, al diritto di asilo umanitario, come nello spirito del predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998, adottare opportune iniziative di carattere normativo atte a rimuovere gli ostacoli amministrativi previsti dalla legge n. 189 del 2002, prime fra tutte, la proroga oltre il 15 febbraio 2005 della data di rientro di quegli immigrati muniti di ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, che già si trovavano nei loro Paesi al momento della tragedia o che vi si siano recati nei giorni successivi, ed un'attiva collaborazione per consentire il rientro in Italia di quegli immigrati che hanno perso i documenti a causa del maremoto, anche attivando controlli e procedure di autocertificazione con le ambasciate e coordinando tali iniziative con le frontiere e con le compagnie aeree, così da lanciare un ulteriore segnale tangibile di aiuto e di solidarietà verso gli immigrati e verso quelle popolazioni che nei giorni successivi alla tragedia, seppur con gravi disagi, non si sono risparmiati dall'aiutare e dal soccorrere anche i nostri concittadini sopravvissuti, come testimoniato da questi ultimi.
(3-04098)

(19 gennaio 2005)

(Sezione 5 — Iniziative per superare la sperequazione fiscale e di spesa pubblica esistente nel Paese)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i recenti dati pubblicati dal ministero dell'economia e delle finanze e dalla ragioneria generale dello Stato evidenziano impietosamente la drammatica sperequa-

zione fiscale e di spesa pubblica esistente nel nostro Paese, situazione che la Lega Nord Padania denuncia da anni e che viene oggi pesantemente confermata;

senza entrare, per questioni di tempo, nel dettaglio delle tabelle, gli interroganti sottolineano, però, almeno le situazioni più drammatiche, come per esempio la somma di Irpef, Irpeg ed Iva che viene pagata per un quarto dalla sola Lombardia o come la situazione dell'Irap, pagata sostanzialmente solo nelle regioni del Nord;

a fronte di questa situazione di tassazione dei cittadini e delle imprese abbiamo, poi, una situazione della spesa pubblica che vede, per esempio, regioni come la Campania o la Sicilia ricevere dallo Stato *pro capite* il doppio di quanto pagato e regioni, come la Lombardia o il Veneto, dove lo Stato restituisce solo poco più della metà di quanto ogni cittadino paga;

ad avviso degli interroganti è indispensabile velocizzare il processo di riforma federale in atto, con particolare attenzione alla riforma relativa al cosiddetto « federalismo fiscale » —:

quali iniziative intenda adottare per porre rimedio a questa inaccettabile situazione e per instaurare finalmente il principio di responsabilità di entrata e di uscita nella gestione pubblica. (3-04099)

(19 gennaio 2005)

(Sezione 6 – Indirizzi e risorse per garantire adeguati livelli di sicurezza della linea ferroviaria italiana)

PASETTO, CASTAGNETTI, LOIERO, LUSETTI e MONACO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini italiani avranno per sempre impresse nella loro memoria le terribili immagini dell'incidente ferroviario del 7 gennaio 2005 sulla tratta Verona-

Bologna. Due treni che si sono scontrati frontalmente su una linea, ancora a binario unico, che, oltre a collegare due delle principali città italiane, Bologna e Verona, rappresenta una fondamentale direttrice internazionale, sulla quale ogni giorno viaggiano milioni di cittadini e milioni di tonnellate di merci. Un disastro, che ha provocato la morte di 17 persone che avevano scelto quel treno, confidando sul fatto che la nebbia non può condizionare la circolazione e la sicurezza delle ferrovie;

il drammatico succedersi di incidenti ferroviari, con modalità che coinvolgono direttamente o indirettamente le società del gruppo Ferrovie dello Stato, ripropone con forza la necessità di affrontare il tema della sicurezza in ambito ferroviario in termini più complessi. Servono sicuramente le commissioni d'inchiesta, prontamente attivate dopo ogni incidente: sono utili a ricostruire i fatti e a fare chiarezza sulle dinamiche e responsabilità. Bisogna, però, agire sulle condizioni che possono impedire i disastri, mettendo in atto i necessari interventi. Gli investimenti devono essere accelerati e portati a conclusione in tempi brevi e credibili. Le nuove infrastrutture previste non possono subire altri ritardi e le moderne tecnologie di protezione della circolazione devono essere attivate sull'intera rete;

la situazione attuale che vede « attrezzati », ossia dotati delle adeguate tecnologie, solo 4.500 chilometri sui 16.450 dell'intera rete ferroviaria (il solo 27 per cento) non è più sostenibile, in quanto rischia di determinare una scissione della rete in ferrovie di serie A, con doppio binario (6.290 chilometri) e adeguate tecnologie, e ferrovie di serie B (10160 chilometri) a binario unico, dove la marcia del treno viene regolata a vista dagli stessi macchinisti. Una scissione dettata prevalentemente da ragioni di carattere economico, che porta alla concentrazione degli investimenti sulle tratte economicamente più redditizie, permettendo, al contempo, la presenza dei cosiddetti « buchi neri

della rete», ossia di tratte tecnologicamente inadeguate;

l'attuale fase di liberalizzazione del trasporto ferroviario deve essere affiancata da un forte controllo di natura pubblicistica, affinché le riduzioni dei costi del servizio e le priorità d'investimento non siano sottoposte soltanto a logiche aziendalistiche, incidendo negativamente sui livelli essenziali di sicurezza. La salvaguardia della vita umana non può, in nessun caso, essere messa a repentaglio da ragioni di natura economica;

nel marzo del 2004 la stessa Corte dei conti, in un documento di valutazione dell'attività di vigilanza delle infrastrutture e dei trasporti, sottolineava quanto nella fase di liberalizzazione del settore ferroviario l'abbattimento dei costi potrebbe riguardare proprio la sicurezza e che, pertanto, tale fase debba essere caratterizzata da una costante e puntuale attività di vigilanza pubblica. Una vigilanza resa ancora più necessaria, a detta della magistratura contabile, dallo stato dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e delle tecnologie adottate per il miglioramento dei livelli di sicurezza;

con le ultime quattro «leggi finanziarie» sono state drasticamente tagliate le risorse a disposizione delle Ferrovie dello Stato per gli interventi sulla sicurezza e delle regioni per il trasporto ferroviario locale e regionale, mentre si stanno indirizzando gli investimenti prevalentemente sulle tratte ad alta velocità, che coprono una parte ridotta della rete ferroviaria nazionale. In questa ottica guardiamo alla strategia infrastrutturale delle grandi opere, messa in campo dal Governo a partire dalla cosiddetta «legge obiettivo», che, come sappiamo, prevede per il futuro un'accentuazione degli squilibri nel sistema del trasporto ferroviario, un ritardo negli investimenti in sicurezza e, quindi, in assenza di cambiamenti, un aggravamento della situazione attuale. Lo dicono le opere in cantiere e, forse prima ancora, gli investimenti in campo. Nel 2004 sono stati investiti complessivamente

6,4 miliardi di euro nelle infrastrutture ferroviarie. Ben quattro sono andati all'alta velocità, che rappresenta in prospettiva un decimo della rete, solo 2,4 miliardi ai restanti 9 decimi, sui quali, tuttavia, si è assistito ad un incremento del numero di incidenti;

per questa ragione devono essere riviste le scelte del Governo e ripristinate le risorse necessarie. Non basta sostenere che le ferrovie italiane sono tra le più sicure d'Europa. Il dato statistico è sicuramente vero: non si può, tuttavia, nascondere la necessità di leggere i segnali di grande preoccupazione che emergono dagli ultimi disastri, che si presentano con troppa frequenza —:

quali siano gli indirizzi del Governo e quali le risorse che verranno utilizzate al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza sull'intera linea ferroviaria italiana. (3-04100)

(19 gennaio 2005)

(Sezione 7 – Interventi per garantire la sicurezza dei cittadini)

VIOLANTE, MINNITI, LUCIDI, FINOCCHIARO, LEONI, MONTECCHI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

tornano prepotentemente all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica le critiche condizioni in cui versa la sicurezza dei cittadini nei confronti della criminalità;

non a caso il procuratore generale della Corte di cassazione dottor Favara ha parlato nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario «di un'impressionante esplosione della criminalità»;

la criminalità organizzata è tornata ad essere particolarmente aggressiva nel Nord, nel Centro e nel Sud;

desta particolare allarme la ripresa, soprattutto in alcune regioni del Nord, delle rapine nelle ville condotte con spietatezza e terrorizzando le persone che vengono sequestrate nelle loro abitazioni e fatte oggetto di violenza —:

come giudichi il Governo le attuali condizioni della sicurezza dei cittadini e come intenda intervenire per assicurare questa fondamentale garanzia di libertà.

(3-04101)

(19 gennaio 2005)

(Sezione 8 – Iniziative volte ad ottenere un'applicazione meno rigida dei vincoli imposti dal Trattato di Maastricht)

ANTONIO LEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'attuazione del programma di Governo, malgrado le difficoltà del quadro economico internazionale ed in particolare europeo, sta procedendo a pieno ritmo, nel rispetto dei rigidi vincoli che il trattato di Maastricht ha posto sulla finanza pub-

blica, vincoli particolarmente gravosi per un Paese come l'Italia gravato da un enorme, ma decrescente, debito pubblico, triste eredità della cosiddetta « prima Repubblica »;

in tale contesto appare oltremodo apprezzabile l'impegno del Governo per ottenere una meno rigida applicazione del patto di stabilità europeo e una più attenta valutazione della qualità della spesa pubblica, con riferimento, ad esempio, agli investimenti finalizzati alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e alla realizzazione di infrastrutture fondamentali, iniziativa che ha avuto importanti appoggi, di cui l'ultimo, in ordine di tempo, è quello del Cancelliere tedesco Schroeder —:

quali ulteriori azioni il Governo intenda intraprendere per ottenere un'applicazione meno meccanicistica delle regole di Maastricht, in modo da poter avviare rafforzate politiche di sviluppo attraverso gli opportuni investimenti e per finanziare adeguatamente le azioni necessarie a migliorare la competitività della nostra economia e dell'intero sistema Paese. (3-04102)

(19 gennaio 2005)